

Sentenza n. 32 | 2017
N.RG appello lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Monica VITALI	PRESIDENTE
Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI	GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO	GIUDICE AUSIL. REL

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1906/14, G.L. Dott. Giovanni Casella, discussa all'udienza collegiale del 09.01.2017 e promossa

DA

INPS (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Capotorti, elettivamente domiciliata in Milano alla Piazza Missori, 8/10

APPELLANTE

CONTRO

rappresentato

e difeso dagli avv.ti Silvia Gariboldi, Alberto Ghidoni e Giovanni

Martucci, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi al viale
Monte Nero, 17

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respingere le domande ex
adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate.

Con vittoria dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.

PER L'APPELLATA

Nel merito:

respingere il ricorso in appello, avente n.1494/14, proposto da Inps,
Istituto Nazionale Previdenza Sociale e per l'effetto:

- Confermare la sentenza n. 1906/14 pronunciata dal Tribunale di
Milano, sezione Lavoro, Dott. Casella, in data 06/08/2004;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il 15% per il
rimborso spese forfetarie ex art.2 D.M. n.55 del 2014, anche
del primo grado e rimborso del contributo unificato.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 15/10/2014, l'Inps ha impugnato la sentenza
indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso proposto da
ha dichiarato il diritto all'accredito dei contributi
omessi per il periodo 01/09/2001 – 12/08/2009 ed ha condannato
l'Inps ad accreditare la contribuzione omessa.

Il Tribunale pur riconoscendo che il principio dell'automaticità della prestazione ex art. 2116 c.c. è un principio in forza del quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi non sono stati regolarmente versati dall'imprenditore, e che tale norma si riferisce ai lavoratori subordinati i quali, in mancanza di tale automatismo, subirebbero gli effetti negativi indipendentemente da una propria intenzionale omissione, ha ritenuto che tale principio vada applicato anche per le ipotesi di parasubordinazione.

Ha sostenuto che nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i versamenti contributivi sono a carico del lavoratore per 1/3 e del committente per 2/3, ma la quota a carico del lavoratore viene trattenuta sullo stipendio, per cui il collaboratore è tenuto solo all'adempimento dell'iscrizione nella gestione separata e, quindi al pari del lavoratore subordinato non ha alcuna autonomia rispetto ai versamenti contributivi.

La mancata espressa previsione nell'art. 2116 o in norme speciali, dell'operatività del principio di automatismo anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati, non esclude una sua estensione applicativa, a fronte del riconoscimento della medesima ratio e di ragioni di eguaglianza sostanziale.

L' Inps censura la sentenza perché ritiene che il Giudice di I grado abbia interpretato "Contra Legem" il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., in quanto sostiene che esso è

inapplicabile ai lavoratori parasubordinati essendo questi lavoratori autonomi.

Sostiene che l'applicazione di tale normativa ai lavoratori parasubordinati non può avvenire né in via diretta, né in via estensiva, in quanto la categoria dei lavoratori subordinati, per quanto intesa in senso ampio non può comprendere i collaboratori che subordinati non sono.

Evidenzia che il collaboratore coordinato e continuativo è pur sempre un lavoratore autonomo e si pone rispetto al committente in condizione non di sotto ordinazione, come il lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro, ma di pari ordinazione, per cui non sussistono quelle esigenze di tutela che hanno indotto il legislatore ad introdurre il principio dell'automatismo delle prestazioni.

Ritiene che vi è una carenza di legittimazione passiva dell'Inps per l'accredito dei contributi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti della cooperativa.

Eccepisce la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata.

All'udienza di discussione del 09/01/2017 la causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.

L'appello non è fondato.

Sulla questione oggetto di causa questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 653/2015 le cui motivazioni si condividono e che qui si richiamano ai sensi dell'art.118 disp.att.c.p.c.

"Il principio dell' automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc previsto per i lavoratori dipendenti, ed in base al quale le prestazioni previdenziali ed assistenziali spettano al lavoratore anche qualora i contributi, ancorché dovuti, non siano stati regolarmente versati dall'imprenditore, tende a tutelare il lavoratore subordinato che non ha alcuna autonomia né potere in materia di contribuzione, essendo l'imprenditore il solo responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro.

Orbene, la posizione del collaboratore per quanto riguarda il versamento dei contributi è identica a quella del lavoratore subordinato.

Ed infatti, nei rapporti di co.co.co, i versamenti contributivi sono a carico del committente in misura pari a 2/3 ed a carico del lavoratore in misura pari ad 1/3.

L'obbligo però all'intero versamento, anche della parte a carico del lavoratore, grava solo sul committente, il quale effettua delle trattenute sullo stipendio del lavoratore e risponde penalmente per l'omesso versamento.

L'unico adempimento previdenziale a cui è tenuto il collaboratore consiste nella iscrizione alla gestione separata Inps ex art. 2, comma 27, L. 335/1995.

Per il resto, al pari del lavoratore subordinato, non ha alcuna autonomia rispetto ai versamenti contributivi.

Diversamente, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell' automatismo delle prestazioni ex art. 2116 cc è stato ritenuto inapplicabile ai rapporti di lavoro autonomo, atteso che in


quest'ambito il lavoratore assicurato è onerato dell'obbligo di pagamento dei contributi e solo sullo stesso ricadono le conseguenze dell'omesso versamento (cfr. Cass. n. 18830/2004).

Ne consegue che, sotto il profilo contributivo, i rapporti di co.co.co, si differenziano dal regime riguardante i lavoratori autonomi tout court e si avvicinano, in maniera speculare, a quello previsto per i lavoratori subordinati: in entrambi i casi il collaboratore-dipendente non ha alcun mezzo per garantirsi il versamento dei contributi da parte del committente-datore di lavoro.

A fronte della medesima ratio e di ragioni di eguaglianza sostanziale non può non estendersi il principio dell'automatismo ex art. 2116 cc anche ai lavoratori parasubordinati.

Del resto la giurisprudenza di legittimità ha tentato di accostare la disciplina dell'art. 2116 cc prevista per i lavoratori subordinati ai rapporti di parasubordinazione (ad es. con riferimento alla diversa questione prescrizione, Cass. sez. L. n.12517/2003 ha incidentalmente affermato che "E' ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 6568/79 delle sezioni unite, 2227/97, 5825/95, 13715/91, 3790/88 della sezione lavoro), il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno -per omessa o irregolare contribuzione previdenziale (di cui al secondo comma dell'articolo 2116 cc) sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale (di cui all'art. 2246 cc) di tale diritto. Ora è ben vero che la

disposizione invocata (di cui al secondo comma dell'art. 2116 cc) al pari del principio, stabilito contestualmente (dal primo comma dello stesso art, 2116 cc), dell'automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione alla omessa o irregolare contribuzione in favore del lavoratore autonomo, che coniuga -di regola- le posizioni di assicurante e di assicurato (in tal senso, vedi, per tutte., Cass. n. 9525/2002, 11869/95, con specifico riferimento all'automatismo delle prestazioni previdenziali). Tuttavia la ratio decidendi dell'enunciato principio di diritto in tema di durata, appunto, e di decorrenza della prescrizione, riposa sulla disciplina generale della stessa prescrizione (art. 2934 ss cc), che, da un lato, prevede (art. 2946 cc) la prescrizione ordinaria decennale -ove la legge non disponga diversamente- e, dall'altro, ne stabilisce la decorrenza (art. 2935 cc) "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Pertanto lo stesso principio di diritto ancorché fondato sulla disciplina generale della prescrizione (art. 2946 e 2933 cc cit., anziché sulla disposizione speciale citata (di cui al secondo comma dell'art. 2116 cc appunto) può trovare, tuttavia, applicazione al lavoro autonomo (e, segnatamente, per quel che qui interessa, al lavoro professionale, sia pure con i connotati della cosiddetta parasubordinazione vedi Cass. sez. un. n. 8420/90).



La fattispecie di questo giudizio è analoga a quella di cui alla sopra riportata sentenza.

Ritiene questo collegio che anche l'eccezione, fatta in via subordinata, relativa alla prescrizione dei contributi di cui si chiede

l'accredito va ^o rigettata, perché, come rilevato correttamente dal Giudice di I grado, essa è stata interrotta da con la denuncia per evasione contributiva fatta al committente, dalla richiesta di aggiornamento dell'estratto contributivo del 15/09/2008, dalla email 2009 – 2010, dalla denuncia di omissione contributiva del 21/09/11 e 13/01/12e dalla email all'Inps del 23/02/2012, come da documentazione agli atti.

Alla luce delle sopradette ragioni il gravame va rigettato.

Le spese processuali del grado, come da dispositivo, liquidate in base al valore della causa, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ("il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto"- così Cass. ord. 21.1.2015 n. 830) va dichiarata la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1906/14 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in Euro 3.300,00, oltre spese generali e oneri di legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma 17 L. 228/12.

Milano 9 Gennaio 2017

Il Presidente
(Dott.ssa *Monica Vitali*)

Il Giudice Ausiliario Rel.
(Dott.ssa *Giuseppina Locorotondo*)



Giuseppe Marchetti
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppe MARCHETTI

